

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 469 del 28 dicembre 2020

OGGETTO: Legge 8 maggio del 2012 n.65: “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006” - Interventi di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli (cod. SCR 19L65U06B) CUP F19H19000160001. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020 – previa valutazione di tre preventivi - del servizio di verifica del Progetto Esecutivo, ex art. 26 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società Normatempo Italia S.r.l. - € 5.600,00 oltre oneri di legge. CIG Z782F1B079.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
19L65U06B	Interventi di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli	0205001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- con Legge n. 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i. sono state date le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche (di seguito anche Agenzia);

- con legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006 è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito anche Fondazione), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;

- con Legge n. 65 dell'8 maggio 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato all'Agenzia Torino 2006 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata Legge n. 285/2000;

- l'art. 2 della predetta legge recita che: *“Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, FONDAZIONE individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei Comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR), di cui alla legge regionale della Regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”*;

- in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia, Fondazione ed S.C.R. Piemonte S.p.A. il “Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65” volto alla definizione dei ruoli e

della procedura di attuazione degli interventi;

- Fondazione e Agenzia Torino 2006 hanno inserito nel quarto stralcio del Piano complessivo degli interventi le opere di manutenzione straordinaria della pista 1 del Palaghiaccio Tazzoli, autorizzando S.C.R. ad avviare l'intervento, con nota di Fondazione prot.066/Pres/F/19 del 30 maggio 2019 (prot. SCR n. 5135), per una copertura economica totale dell'intervento pari a € 1.500.000,00;

- con propria disposizione n. 209 del 28 giugno 2019 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Arch. Sergio MANTO, Dirigente responsabile della Direzione Infrastrutture, in possesso dei requisiti richiesti, quale Responsabile del Procedimento;

- SCR, accertata l'indisponibilità nel proprio organico, a causa dei gravosi carichi di lavoro pendenti sulla struttura tecnica, ha affidato la prestazione di supporto tecnico alla redazione del Documento di Indirizzo alla progettazione, mediante propria disposizione n. 285 del 27 agosto 2019, allo Studio Pession Associato;

- lo Studio Pession Associato ha quindi trasmesso, in data 09 ottobre 2019, nei tempi previsti da contratto, gli elaborati richiesti per la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), successivamente inviato da SCR con nota prot. n. 9362 del 17 ottobre 2019 a Città di Torino e Fondazione XX Marzo;

- la Città di Torino, in data 29 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole con nota prot. SCR n. 9689;

- in data 19 novembre 2019, con nota prot. n. 092/pres/F/19, Fondazione ha autorizzato SCR a procedere con l'iter delle attività occorrenti per la realizzazione delle opere rientranti nella programmazione del quarto stralcio del piano complessivo degli interventi, così come proposte nel Documento di Indirizzo alla Progettazione;

- con propria disposizione n. 129 del 14 aprile 2020, sono stati approvati il documento di indirizzo alla progettazione, il relativo quadro economico e si è proceduto con l'approvazione degli atti di gara per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e redazione di certificato di regolare esecuzione relativamente agli "Interventi di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli" attraverso l'individuazione di un soggetto esterno, in possesso dei necessari requisiti, a cui affidare le prestazioni in oggetto;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del 17 novembre 2020, dalla quale emerge che:

- occorre procedere con l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., individuando un soggetto esterno, in possesso dei requisiti a cui affidare la prestazione in oggetto;

- l'importo presunto per l'esecuzione del servizio è stato stimato dagli uffici tecnici della Società, come da documentazione agli atti, al di sotto della soglia di € 75.000,00 e, pertanto, si ritiene affidare il servizio di cui all'oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, previa valutazione di tre preventivi;

- in esito alla ricerca all'interno dell'elenco degli operatori economici accreditati per S.C.R. Piemonte sulla piattaforma SINTEL sono stati individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, i seguenti operatori economici, in quanto in possesso dei requisiti di qualificazione necessari a svolgere le attività di cui all'oggetto e di un'esperienza e professionalità particolarmente attinenti al servizio di che trattasi:

- Apave Certification Italia S.r.l.;
- BTP Italia S.r.l.;
- Normatempo Italia S.r.l.;

Preso atto che:

- in data 6 novembre 2020, attraverso la piattaforma SINTEL, quale sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, utilizzato da S.C.R. Piemonte per l'espletamento delle procedure di gara, si è proceduto a richiedere il preventivo per il servizio in oggetto, ai tre operatori economici precedentemente individuati;

- entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante delle ore 14:00 del 16 novembre 2020, sono pervenuti telematicamente i preventivi formulati dai seguenti operatori economici:

- BTP Italia S.r.l. per un importo pari ad € 10.139,23 oltre oneri di legge;
- Normatempo Italia S.r.l. per un importo pari ad € 5.600,00 oltre oneri di legge;
- Apave Certification Italia S.r.l. per un importo pari ad € 7.100,00 oltre oneri di legge.

- il preventivo pervenuto dalla Società Normatempo Italia S.r.l., per un importo pari ad € 5.600,00 oltre oneri di legge, è stato ritenuto dal Responsabile del Procedimento congruo e conveniente per il servizio di che trattasi;

Preso atto altresì che sono state avviate le verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, l'efficacia dell'affidamento è subordinata all'esito positivo delle predette verifiche;

Preso atto, infine, che l'importo di € 5.600,00 oltre oneri di legge, trova adeguata capienza alle voci di spesa B10 e C3 del quadro economico dell'intervento da ultimo approvato con propria disposizione n. 129 del 14 aprile 2020;

Visto il "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le spese minute", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2019, per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa emergenziale da ultimo emanata;

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, alla Società Normatempo Italia S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Trapani 25, P.IVA 10902450013, lo

svolgimento del servizio di verifica del Progetto Esecutivo, ex art. 26 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli (cod. SCR 19L65U06B) CUP F19H19000160001, per un importo pari a € 5.600,00 oltre oneri di legge, mediante stipulazione di contratto a mezzo scrittura privata, che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si approva in schema, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 1) pari ad € 5.600,00 oltre oneri di legge, trova adeguata capienza alle voci di spesa B10 e C3 del quadro economico dell'intervento da ultimo approvato con propria disposizione n. 129 del 14 aprile 2020;

3) di procedere alla liquidazione degli importi di cui sopra previa attività istruttoria propedeutica da parte degli uffici finanziari, a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile - amministrativa, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile della Direzione Opere Pubbliche.

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile
Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)

Per verifica di legittimità

Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 28 dicembre 2020

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)

**CONTRATTO PER L' ESECUZIONE DEI DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO, EX ART. 26 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

TRA

S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Marconi 10, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore* Luciano PONZETTI, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale di SCR Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito "*Committente*";

E

NORMATEMPO ITALIA S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Trapani 25, P.IVA 10902450013, nella persona di _____ in qualità di legale rappresentante, di seguito "*Operatore economico*";

di seguito, quando congiuntamente, le *Parti*,

Premesso che:

- con disposizione del Consigliere Delegato n. ___ del ___ novembre 2020 è stata affidato, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 Convertito con modifiche il L. 120/2020, alla Società Normatempo Italia S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Trapani 25, P.IVA 10902450013, lo svolgimento del servizio di verifica del Progetto Esecutivo, ex art. 26 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli (cod. SCR 19L65U06B) CUP F19H19000160001, per un importo pari a € 5.600,00 oltre oneri di legge;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga sotto alcun aspetto;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le prestazioni hanno per oggetto l'attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Progetto Esecutivo relativo alle opere di "Intervento di manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli" da espletarsi secondo i termini, le modalità, le condizioni e le tempistiche riportate nel Capitolato Prestazionale allegato alla richiesta di preventivo.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



2. Responsabile della gestione del presente contratto è l'Arch. Sergio MANTO, in qualità di Responsabile del Procedimento, che provvederà alla verifica di conformità del medesimo ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3 La *Committente* si impegna a fornire, tramite i propri uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

4. L'*Operatore economico* con la semplice sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l'attività della *Committente* e si obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata comunicazione.

5. L' *Operatore economico* dichiara di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. L'*Operatore economico* si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione o notizia che venga comunicata o comunque appresa nel corso dell'incarico dall'*Operatore economico* o suoi collaboratori e/o dipendenti, dovrà essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico dominio per fatto ad esso imputabile.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la *Committente* ha la facoltà di risolvere il contratto e l'*Operatore economico* è tenuto a risarcire alla *Committente* medesima tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione dello stesso.

Nel caso in cui l'*Operatore economico* venga a conoscenza di eventuali dati personali strumentali o correlati alle attività oggetto del presente incarico si impegna a:

- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi, conformemente alle direttive fornite dal Titolare del trattamento dei dati della *Committente* e secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di protezione dei dati personali;
- mantenere il più assoluto riserbo di informazioni, notizie, fatti o documenti di cui venisse a conoscenza su utenti, dipendenti e fornitori della *Committente* e degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nel procedimento di cui trattasi;
- non divulgare informazioni senza espressa autorizzazione del Titolare - per qualsiasi motivazione e con qualsiasi mezzo effettuata - fatta eccezione per le informazioni richieste dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità a ciò titolate, oltre che per le informazioni fornite previste e/o strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- garantire, senza limitazioni di tempo alcune, anche in seguito alla cessazione dell'incarico, la riservatezza e l'integrità delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- non conservare in alcuna forma dati personali acquisiti, anche incidentalmente, durante l'attività svolta.

7. L' *Operatore economico*, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile ai fini del completamento del servizio. Tali prestazioni si intendono compensate con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.

Sono a carico dell' *Operatore economico*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del contratto.

L' *Operatore economico* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto: (i) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; (ii) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Tuttavia qualora il servizio fornito in esecuzione del presente contratto dovesse presentare vizi o anomalie, l' *Operatore economico* si obbliga ad eliminare con la massima tempestività tali vizi e a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell' *Operatore economico*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L' *Operatore economico* non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della *Committente*, assumendosene ogni relativa alea.

L' *Operatore economico* si impegna, oltre a quanto previsto nel presente articolo e nelle altre parti del contratto a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel contratto e negli atti dallo stesso richiamati;
- manlevare e tenere indenne la *Committente*, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla *Committente* di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente contratto;

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dalla *Committente*;

- partecipare alle riunioni periodiche che la *Committente* convocherà presso la propria sede e comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell'attività in funzione delle esigenze da soddisfare.

L' *Operatore economico* rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla *Committente* e/o da terzi autorizzati.

L' *Operatore economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla *Committente*.

8. L'incarico decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del Responsabile del Procedimento e si concluderà entro **15 (quindici) giorni** con la consegna definitiva del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo finalizzato alla validazione da parte di SCR Piemonte.

9. Per le attività oggetto del presente affidamento il compenso è stabilito in € **5.600,00** oltre oneri di legge.

Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d'arte dall'*Operatore economico*, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dalla *Committente*.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla *Committente* entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea documentazione contabile effettuata la verifica di conformità ai sensi del precedente articolo 2.

Il compenso sarà soggetto alle ritenute di legge nella misura vigente al momento della liquidazione.

10. È fatto obbligo all'*Operatore economico* di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non si potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco Ufficio UFYLUP)

CUP F13F18299100002 - CIG Z782F1B079.

A partire dal 1° luglio 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

11. L' *Operatore economico* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste italiane S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della *Committente* tramite bonifico bancario, come segue:



i) a favore di Normatempo Italia S.r.l., presso _____, agenzia di _____, con le seguenti coordinate:

Codice IBAN _____

ii) nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:

- _____ - C.F. _____
- _____ - C.F. _____

L'*Operatore economico* si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'*Operatore Economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. L'*Operatore economico* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ove presenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

13. L'*Operatore economico*, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 1, sarà soggetto ad una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal precedente art.8, da trattarsi in occasione del pagamento del corrispettivo e fatta, comunque, salva la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il Responsabile della gestione del presente contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'*Operatore economico* e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al medesimo.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'*Operatore economico*.

14. La *Committente* potrà recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

In tutti i casi di recesso, l'*Operatore economico* ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto e nell'offerta economica, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nel caso di recesso dell'*Operatore economico*, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la *Committente* da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima *Committente* sarà tenuta ad erogare e, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'*Operatore economico* che subentrerà nell'esecuzione dell'incarico.

La *Committente* si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.108 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

16. L'*Operatore economico* dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio del servizio di che trattasi: polizza n. _____ presso _____

17. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione stessa, fatti salvi i casi previsti da legge.

18. L'*Operatore economico* dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'*Operatore economico* a di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

19. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.

20. Sono a carico esclusivo dell'*Operatore economico* tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto in caso d'uso. A carico esclusivo dell'*Operatore economico* restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sul presente contratto.


La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso. Le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

21. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- S.C.R. Piemonte S.p.A., presso la propria sede in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
- NORMATEMPO ITALIA S.r.l., presso la propria sede in Torino, Corso Trapani 25.

22. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla *Committente* viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la *Committente* si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.



Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

L'acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011 6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della *Committente* è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

23. Le *Parti* si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole o di parti della stessa non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intera scrittura privata, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.

24. Le *Parti* concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.

L'Operatore economico
Normatempo Italia S.r.l.

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'*Operatore economico* dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le condizioni di cui ai punti 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e 23 del presente contratto.

L'Operatore economico
Normatempo Italia S.r.l.

Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ISCR